

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Ufficio: Ufficio di Stato Civile

Referente: Dott.ssa Francesconi Francesca

Indirizzo: P.zza IV Novembre n. 1

Telefono: 0781 950046

Fax: 0781 950304

Email: *anagrafe@comune.villaperuccio.ci.it*

Descrizione del servizio

Attraverso la pubblicazione di matrimonio l'Ufficiale di Stato Civile accerta l'insussistenza di cause impeditive alla celebrazione del matrimonio, pubblicizzando l'intenzione dei nubendi con l'affissione delle pubblicazioni all'Albo Pretorio del Comune.

Modalità

La richiesta della pubblicazione deve essere resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza da entrambi gli sposi personalmente o da persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata.

Se i nubendi sono residenti in Comuni diversi, la richiesta può essere presentata indifferentemente in uno dei Comuni di residenza dei futuri sposi.

Celebrazione del matrimonio all'estero

Se gli sposi, entrambi cittadini italiani, intendono celebrare il matrimonio all'estero, devono:

1. Presentare l'istanza per le pubblicazioni presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza o presentare richiesta all'autorità consolare competente.
2. Se uno degli sposi è residente all'estero, le pubblicazioni vanno effettuate anche nel Consolato di appartenenza.
3. Se entrambi gli sposi sono residenti all'estero, la richiesta di pubblicazione va presentata solo all'Autorità consolare dello Stato di residenza;

Matrimonio religioso

4. Se gli sposi intendono contrarre matrimonio religioso valido agli effetti civili, devono presentare all'Ufficiale di stato civile anche la richiesta di pubblicazioni del Parroco o del Ministro di culto.

Durata delle pubblicazioni

5. Le pubblicazioni devono restare esposte all'Albo Pretorio dei Comuni di residenza dei nubendi per almeno 8 giorni consecutivi. Il matrimonio può essere celebrato decorsi 3 giorni dalla scadenza delle pubblicazioni e non può più essere celebrato decorsi oltre 180 giorni dalle stesse.

Luogo di celebrazione del matrimonio

6. La celebrazione avviene nel Comune in cui sono state richieste le pubblicazioni. Qualora il matrimonio civile dovesse celebrarsi in Comune diverso da quello delle pubblicazioni, l'Ufficiale di stato civile richiederà per iscritto l'Ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.

Requisiti per poter contrarre matrimonio

7. La maggiore età, salvo ammissione al matrimonio con Decreto del Tribunale del minore di età che ha compiuto gli anni 16. Per le donne che avessero contratto un precedente matrimonio, devono decorrere 300 giorni dalla cessazione dello stesso, salve le eccezioni previste dalla Legge.

Regime patrimoniale dei coniugi

8. Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione legale dei beni. I coniugi possono scegliere il regime della separazione dei beni, sia al momento della celebrazione, con dichiarazione resa dinanzi al celebrante, oppure prima o dopo il matrimonio con convenzione stipulata di fronte a un notaio.

Documentazione da presentare

Cittadini Italiani

9. Documento d'identità in corso di validità
10. 1 marca da bollo di euro 16,00 per ogni avviso di pubblicazione
11. ulteriore documentazione verrà acquisita d'ufficio

Cittadini Comunitari e Stranieri

Il cittadino comunitario e straniero che voglia contrarre matrimonio in Italia deve presentare:

12. nulla-osta rilasciato dalla competente Autorità del Paese d'origine, che attesti che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza.

Il nulla-osta deve indicare, oltre le complete generalità del futuro sposo con paternità e maternità, anche lo stato libero, la cittadinanza e la residenza. Nel caso il nulla osta non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità, occorre produrre anche l'atto di nascita tradotto e legalizzato con l'indicazione delle generalità dei genitori.

Per i cittadini degli Stati aderenti alla Convenzione di Monaco del 5 maggio 1980: Austria - Belgio - Germania - Grecia - Lussemburgo - Olanda - Portogallo - Spagna - Svizzera -Turchia; il nulla-osta può essere sostituito dal certificato di capacità matrimoniale rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del proprio Paese, su modello plurilingue, esente da legalizzazione.

13. L'Australia e gli Stati Uniti non rilasciano nulla-osta

14. Cittadini statunitensi - in luogo del nulla osta occorrono:

15. atto di notorietà sottoscritto avanti ad un'autorità italiana competente attestante che, per le leggi cui il cittadino è sottoposto nel proprio Paese può contrarre matrimonio

16. dichiarazione giurata resa presso il Consolato Statunitense in Italia

17. Cittadini australiani - in luogo del nulla osta occorrono:

18. dichiarazione giurata resa alla competente Autorità consolare australiana in Italia, dalla quale deve risultare che in base alle norme australiane, nulla-osta al matrimonio

19. unitamente alla suddetta dichiarazione, occorre produrre l'atto di nascita e il certificato di stato libero rilasciati dalle competenti Autorità in Australia dai quali risulti che nulla osta al matrimonio.

Qualora i documenti non siano disponibili, l'interessato deve presentare un atto notorio da cui risulti che in base alle leggi vigenti in Australia, nulla osta al matrimonio

20. Rifugiati politici o apolidi: in base alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 i rifugiati politici e gli apolidi non devono presentare il nulla osta ma una certificazione attestante la propria condizione.

Per i cittadini comunitari e stranieri non domiciliati né residenti non si effettuano le pubblicazioni; quindi il matrimonio può essere subito celebrato.

Gli stranieri che non conoscono la lingua italiana devono essere assistiti, sia in sede di pubblicazione che in sede di celebrazione del matrimonio, da un interprete.